



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 ottobre 2018  
(OR. en)

12541/18

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0301 (NLE)**

---

**ACP 80  
WTO 243  
COAFR 229  
RELEX 796**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

---

## DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra<sup>1</sup> ("accordo"),

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 287 del 21.10.2016, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 28 luglio 2016 a norma della decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio<sup>1</sup> ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 15 dicembre 2016.
- (2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("Unione") è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013.
- (3) La Repubblica di Croazia ha aderito all'accordo l'8 novembre 2017 depositando il proprio atto di adesione.
- (4) A norma dell'articolo 77 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE, nel corso della sua riunione annuale, relativa alle modifiche dell'accordo necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 287 del 21.10.2016, pag. 1).

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE, nel corso della sua riunione annuale, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Dopo l'adozione la decisione del comitato APE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

PROGETTO

**DECISIONE N. .../2018 DEL COMITATO APE**

**istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana,  
da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra**

**del ...**

**relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("accordo"), firmato a Bruxelles il 28 luglio 2016 e applicato a titolo provvisorio dal 15 dicembre 2016, in particolare gli articoli 76, 77 e 81,

visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("Unione") e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l'8 novembre 2017,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Ghana.
- (2) A norma dell'articolo 77 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni a esso acclusi.

### *Articolo 2*

L'articolo 81 dell'accordo è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 81*

#### *Testi facenti fede*

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede."

### *Articolo 3*

L'Unione trasmette al Ghana la versione in lingua croata dell'accordo.

#### *Articolo 4*

1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dal Ghana nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia nel Ghana purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell'accordo e, al 15 dicembre 2016, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca nel Ghana o nella Repubblica di Croazia.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.



*Articolo 5*

Il Ghana si impegna a non introdurre rivendicazioni, richieste o misure correttive e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ("GATT") del 1994 o dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi ("GATS"), in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Gli articoli 3 e 4 tuttavia si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2016.

Fatto a ...,

*Per il Ghana*

*Per l'Unione europea*

---